

REGOLAMENTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ISTITUITO PRESSO
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

INDICE

1. - Oggetto e principi generali.
2. - Organi.
3. - Il Consiglio Direttivo.
4. - Il Referente
5. - La Segreteria Amministrativa.
6. - **Il Gestore**
7. - Formazione.
8. - Norme di procedura.
9. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247
10. - Riservatezza.
11. - Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

*

Allegato A - Norme di comportamento per i professionisti incaricati per la composizione della crisi.

Allegato B - Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi/liquidatore – criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 dm n. 202/2014.

1. - Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia (in seguito denominato "Organismo"), quale articolazione interna dell'Ordine medesimo.

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.ii. e dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (in seguito CCII), ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2. - Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il Referente Coordinatore.

3. - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da esperti in procedure di crisi da sovraindebitamento, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Perugia con accertata esperienza nella regolazione della crisi da sovraindebitamento. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di professionisti non inferiore a 3 e non maggiore di 7 componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia (in seguito denominato COA).

Il Referente non può rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica quattro anni e possono essere rinominati per ulteriori quattro anni. Detto periodo di carica coincide con quello del COA.

La nomina del primo Consiglio Direttivo cessa al termine del mandato del COA che lo ha nominato, anche se inferiore ai quattro anni. I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati per gravi motivi dal COA.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo COA.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo stesso, fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed esegue sue le deliberazioni.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; predispone il rendiconto contabile e finanziario che confluiranno nel bilancio del COA.

Il Consiglio Direttivo propone e adiuva il Referente nel supporto organizzativo dell'OCC e della segreteria amministrativa, compresa la proposizione di iniziative volte alla promozione e divulgazione della funzione dell'OCC.

4. - Il Referente

Il Presidente del COA nomina il Referente dell'Organismo, scelto tra avvocati iscritti presso l'Albo degli Avvocati di Perugia.

Il Referente resta in carica quattro anni e può essere rinominato per altri quattro anni.

La cessazione della carica da Referente per scadenza del termine coincide con l'insediamento del nuovo Referente nominato dal nuovo Presidente (prorogatio).

Il Referente può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente nomina o sostituisce il gestore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento, e dal d.m. n. 212/2014.

5. - La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da una o più unità operative individuate dal COA, tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

6. – Il Gestore della Crisi

Il Referente nomina il gestore della crisi, scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo ed il Ministero.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Perugia che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5 e quelli di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8 del d.m. n. 202 del 2014.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare, secondo fasce di esperienza che verranno proposte dal Consiglio Direttivo.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del gestore, un **ausiliario** in caso di necessità di supporto tecnico.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura; non sussiste conflitto di interessi quando l'Ordine degli Avvocati di Perugia risulti creditore per somme ad esso dovute in forza di obblighi di legge.

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della domanda di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento.

Il Gestore della Crisi, ed in caso di nomina, anche l'**ausiliario**, si impegnano a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al sovraindebitato; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, lo stesso dovrà comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Gestore della Crisi, e/o dell'**ausiliario**, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

In ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato l'incarico, il gestore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del gestore deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Il gestore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del sovraindebitato.

Non può essere nominato gestore il Referente.

7. - Formazione.

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento ai sensi del citato art. 4.

Il Gestore della Crisi ~~professionista~~ cancellato, salvo giustificati motivi, non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) decorrenti dalla data di cancellazione.

8. - Norme di procedura.

Il Gestore della Crisi si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla legge 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii., dal d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014 e dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

9. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto del presente regolamento, dei relativi allegati, e dell'art. 3 della l. 31/12/2012, n. 247 e del Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza.

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli Distrettuali di Disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss della l. 31/12/2012 n. 247, ovvero del referente, per quanto di competenza.

10. - Riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii. o dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii. e dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ove necessario, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

11. - Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi **da sovraindebitamento può essere previsto un costo per spese dovute.**

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, escluse quelle antecedenti alla sottoscrizione del preventivo, incluse le attività accessorie.

In caso di più gestori nominati per la medesima procedura, il compenso verrà ripartito tra costoro in parti uguali.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del d.m. n. 202/14.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli **ausiliari** eventualmente incaricati saranno inseriti/aggiunti al preventivo mediante indicazione specifica.

Al gestore incaricato sarà versato l'80% delle entrate, a titolo di compenso, al netto delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Gestore per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. il Gestore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore biennali nei settori scientifico – disciplinari di cui all'art. 4, comma 5, lett. b, d.m. settembre 2014, n. 2012 o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate di cui all'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;
2. il Gestore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
3. il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale;
4. il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;
5. il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, con congrua tempistica, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli;
6. il Gestore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito;
7. qualsiasi informazione confidata al Gestore dal sovraindebitato non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDATORE

CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART.

10 DM n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della Gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento, incluse quelle di cui all'allegato A e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, previa sostituzione nell'incarico, procederà con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, **previa comunicazione al responsabile presso il Ministero della Giustizia per l'emissione del relativo PDG.**

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del sovraindebitato. Il professionista cancellato a non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e/o di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo gestore nei modi previsti dal presente regolamento.